

# Giudici di pace operativi dopo soli sei mesi nell'ufficio del processo

## Decreto legge

### Primo sì al Senato Prorogati anche i limiti di permanenza delle toghe

Tempi ulteriormente ridotti per l'ingresso in servizio dei giudici di pace, trasgressione ai limiti di permanenza negli uffici giudiziari, competenze allargate degli avvocati nei Consigli giudiziari. Questi i contenuti degli emendamenti approvati dalla commissione Giustizia del Senato al decreto legge approvato in Consiglio dei ministri il 29 novembre; il testo a questo punto approderà in Aula per il voto, in prima lettura, a partire dalla prossima settimana.

Sul fronte della magistratura onoraria e in particolare dei giudici di pace la commissione, preso atto della grave criticità degli organici e anche della prospettiva estensione delle competenze, interviene per ridurre nuovamente il tempo di necessaria permanenza nell'ufficio del processo a far data dal conferimento dell'incarico e prima della presa di funzioni: se la norma precedente prevedeva un periodo di due anni, già il decreto l'aveva ridotto a uno e ora l'emendamento lo dimezza ancora portandolo a soli sei mesi.

Sempre sulla scia dell'emergenza organizzativa si colloca poi anche l'altro emendamento approvato che, per consentire il raggiungimento degli obiettivi concordati in sede di Pnrr, proroga il termine

massimo di permanenza (di solito non più che decennale) dei magistrati giudicanti, esclusi quelli con funzioni direttive e semidirettive, comunque sino al 30 giugno 2026.

Per gli avvocati e i professori chiamati a fare parte dei Consigli giudiziari via libera poi all'estensione delle prerogative: potranno partecipare alle discussioni e assistere alle delibere sulla verifica delle incompatibilità di sede per i rapporti di parentela e affinità dei magistrati giudicanti e requirenti e, per quanto riguarda l'attribuzione delle funzioni, al passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e all'attribuzione delle funzioni semidirettive e direttive.

Confermate invece senza correzioni le disposizioni sul commissario per l'edilizia penitenziaria chiamato a disporre tutti gli atti per la realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie e per le opere di riqualificazione e ristrutturazione degli istituti già esistenti, per aumentarne la capienza e provare a garantire una migliore condizione di vita dei detenuti.

Inalterata anche la norma che interviene sulle procedure di controllo elettronico (il proverbiale braccialetto elettronico) del rispetto delle misure cautelari degli arresti domiciliari, dell'ordine di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, precisando che l'accertamento della fattibilità tecnica da parte della polizia giudiziaria deve comprendere anche la verifica della fattibilità operativa.

—G. Ne.